



L.R. 14/2002, art. 44. Unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici: istituzione e formazione Elenco dei soggetti idonei esterni. Istituzione.

Il Direttore centrale

Visto l'articolo 44 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) il quale prevede che l'Amministrazione regionale istituisce apposite unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici;

Visti in particolare i commi 1 bis e 1 ter del medesimo articolo 44 della LR 14/2002 i quali disciplinano la composizione delle suddette unità specializzate e l'istituzione dell'Elenco dei soggetti idonei, nonché che l'inclusione nell'Elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale;

Vista la deliberazione di generalità n. 250 del 15 febbraio 2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle comunicazioni dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio in merito alle misure per favorire gli investimenti pubblici relativi alle opere pubbliche nel territorio regionale;

Considerato che nella suddetta deliberazione di generalità n. 250/2019, dopo aver illustrato la situazione attuale nel territorio regionale e l'indirizzo assunto anche dal Governo nazionale per le stesse finalità, la Giunta regionale, prendendo atto delle modifiche da ultimo apportate con l'articolo 4, comma 1 lettere b) c) d) della legge regionale 28/2018, con le quali si è definita la composizione delle unità specializzate di cui all'articolo 44 della legge regionale 14/2002, prevedendo, proprio per estendere la platea dei soggetti interessati e alleggerire il lavoro del personale in servizio, che delle stesse possano far parte, oltre al personale del comparto unico regionale in servizio, anche professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale e che potranno chiedere di essere iscritti in un apposito Elenco istituito presso la struttura regionale in materia di lavori pubblici;

Considerato inoltre che, sempre con la citata deliberazione di generalità n. 250/2019, la Giunta regionale ha preso atto che «Al fine di dare operatività all'Elenco sopra indicato, dopo la riunione tenutasi con gli Stati Generali delle costruzioni in data 4.2.2019, con la collaborazione degli Ordini professionali degli

architetti, degli ingegneri e dei Collegi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, è stato redatto un Regolamento che disciplina i requisiti, le modalità e il compenso spettante ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione e che intendono far richiesta di iscrizione nell'Elenco. Tra i requisiti previsti di particolare rilevanza, si segnala che i professionisti che intendono essere iscritti nell'Elenco, devono dimostrare di aver svolto, nei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda, attività di RUP o di supporto al RUP, attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, di collaudo tecnico – amministrativo nel settore degli appalti pubblici. È inoltre richiesta la previa partecipazione a corsi specifici di formazione in materia di procedimento amministrativo, per almeno 20 ore, e con verifica finale di apprendimento. Inoltre sarà posta la necessaria attenzione in merito alle strategie da porre in essere per favorire l'inclusione e l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro pubblico del territorio regionale con particolare riguardo al settore dei lavori pubblici.>>;

Ritenuto necessario, in attuazione di quanto previsto dall'indirizzo formulato dalla Giunta regionale con la delibera di generalità n. 250/2019 e del principio di trasparenza, fornire parametri oggettivi volti a dare indicazioni concrete che orientino l'ambito di discrezionalità delle amministrazioni, per quanto riguarda i professionisti esterni;

Visto il decreto n. 1366 del 19/03/2019 della Direzione centrale infrastrutture e territorio con cui sono stati adottati i criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 ter dell'articolo 44 della LR 14/2002, nonché individuati i parametri oggettivi con riguardo al compenso che le amministrazioni dovranno corrispondere ai professionisti esterni, contenuti nell'Allegato A) al citato decreto;

Visto il decreto n. 2351 del 22/05/2019 della Direzione centrale infrastrutture e territorio con cui sono state ampliate le categorie professionali da ammettere all'elenco dei soggetti idonei, consentendo, anche agli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, di accedere all'Elenco quali unità specializzate;

Considerato che, ai fini dell'ammissione all'Elenco dei soggetti idonei, l'articolo 3 dell'Allegato A) al decreto del Direttore Centrale n. 1366 del 19/03/2019 richiede che i professionisti siano iscritti da almeno cinque anni agli Ordini e Collegi professionali aventi specifiche competenze tecnico-amministrative nel settore dei lavori pubblici, in regola con la formazione continua obbligatoria, con il versamento dei contributi previdenziali ed in possesso di polizza RC professionale, in corso di validità, con massimale adeguato.

Considerato che ai fini dell'ammissione all'Elenco dei soggetti idonei, l'articolo 4 dell'Allegato A) al decreto del Direttore Centrale n. 1366 del 19/03/2019 richiede quale requisito speciale che nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda il professionista abbia svolto almeno una delle seguenti funzioni: Responsabile Unico del Procedimento, supporto al Responsabile Unico del Procedimento, attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, di collaudo tecnico-amministrativo ed altri servizi compresi nel settore dei lavori pubblici. È richiesto, inoltre, di aver partecipato ai corsi di formazione, in materia di procedimento amministrativo, per complessive venti ore, organizzati da Ordini e Collegi professionali in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

Preso atto che i requisiti di ammissibilità relativi all'iscrizione da almeno cinque anni agli Albi professionali e alla regolarità con la formazione continua sono validati dai rispettivi Ordini e Collegi professionali;

Ritenuto di formare anche un Elenco di cui all'Allegato B) costituito da professionisti con anzianità di iscrizione agli Ordini e Collegi professionali inferiore a cinque anni e pertanto ammessi a svolgere, fino al raggiungimento del quinto anno d'iscrizione, la funzione di supporto al R.U.P. per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici;

Considerata l'attivazione del corso sul procedimento amministrativo, costituito da cinque Moduli della durata di quattro ore ciascuno per un totale di venti ore, nella sede dell'Amministrazione regionale;

Dato atto della partecipazione al suddetto corso dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco dei soggetti idonei alla funzione di R.U.P. e dei soggetti idonei alla funzione di supporto al R.U.P. con attestazione di presenza mediante la firma del registro presenze in entrata e in uscita;

Visto il Regolamento di organizzazione del personale emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n.0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

decreta

1. È istituito l'Elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 ter dell'art. 44 della L.R. 14/2002, contenente n. 157 soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al decreto del Direttore centrale n. 1366 del 19/03/2019;
2. è istituito l'Elenco dei soggetti che non hanno maturato cinque anni di anzianità nei rispettivi Ordini e Collegi professionali e ammessi, fino al raggiungimento del quinto anno d'iscrizione, alla sola funzione di supporto al R.U.P.;
3. l'Elenco dei soggetti idonei di cui al Punto 1) e Punto 2) è costituito da soggetti regolarmente iscritti agli ordini professionali, esterni alla pubblica amministrazione, ritenuti idonei a ricoprire la funzione di R.U.P. o supporto al R.U.P. per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici;
4. l'Elenco delle unità specializzate di cui al comma 1 ter dell'art. 44 della L.R. 14/2002 composte da personale appartenente al comparto unico regionale verrà pubblicato con atto separato;
5. di considerare l'Allegato A) e B) al presente decreto parte integrante dello stesso;
6. gli elenchi di cui agli Allegati A) e B) verranno pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi alle Stazioni appaltanti.

Trieste,

dott.ssa Magda Uliana

sottoscritto digitalmente

(documento

ai sensi del